

inform@NTEAS



Novità e scadenze

1° maggio 2026
n°21



ANTEAS




Novità

RISPOSTE DEL MINISTERO
DEL LAVORO

AI QUESITI PROPOSTI DAI
COMMERCIALISTI

Nota Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n.5003
del 27/03/2026



Il Ministero del Lavoro torna a fare chiarezza su alcuni nodi interpretativi del Codice del terzo settore - Cts (D.Lgs. 117/2017), rispondendo ai quesiti formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

La Nota affronta temi centrali anche per la vita delle associazioni Anteas, quali: la trasparenza interna, la qualificazione dei volontari, i compensi agli amministratori, il funzionamento degli organi di controllo e rapporti con il Runts (Registro unico nazionale del terzo settore).

DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

L'art. 15, co. 3 Cts ("Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto") NON E' compatibile con una clausola statutaria che precluda agli associati l'esame di uno o più libri sociali.

Il diritto di esame dei libri sociali è, infatti, riconducibile alla natura *democratica, partecipativa* e improntata alla *trasparenza* di tutti gli ETS.

Nell'*autonomia* riconosciuta a ciascun ente, è compito degli statuti regolare le *modalità di esercizio del diritto*, senza tuttavia poter mai giungere a negarlo. In questa prospettiva, il diritto di esame *non può considerarsi illimitato* per cui risulterà contraria agli anzidetti canoni la condotta dell'associato che, ad esempio, attraverso richieste di accesso generiche o indeterminate, finisca per generare una grave compromissione al regolare funzionamento dell'ente.

Allo stesso tempo, il diritto di consultazione dei libri sociali deve essere *contemperato* con altri diritti tutelati dei singoli, come ad esempio il *diritto alla riservatezza*: deve essere possibile, ad esempio, che ciascun associato abbia cognizione circa la qualità di socio di una determinata persona, senza che ciò implichi accedere ad informazioni personali della stessa (come ad esempio il luogo di residenza o altre caratteristiche personali) che nulla hanno a che vedere con la qualità di socio.

Potrebbe rispondere a criteri di ragionevolezza, con riferimento alle *organizzazioni articolate in più livelli*, come Anteas, una previsione statutaria che permetta l'accesso ai libri delle adunanze degli organi di vertice non ai singoli associati dei livelli di base – che invece dovrebbero poter accedere con maggior libertà, con le riserve sopra ipotizzate, ai libri sociali degli organi del corrispondente livello – ma a rappresentanze o delegazioni degli stessi.

Nel caso in cui le regole poste siano in grado di *ledere in concreto i diritti dei soci*, si ritiene che questi ultimi siano legittimati a far valere davanti al giudice la tutela dei diritti in questione (art. 23 c.c.).

ATTIVITA' VOLONTARIA e titolarità di CARICA SOCIALE

E' corretta, anche alla luce dell'*art. 17, co. 6 Cts* ("Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni"), la mancata inclusione tra i *volontari* dell'associato *che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali* (ad esempio, nei piccoli enti, provvedendo a verbalizzare l'assemblea annuale di approvazione del bilancio) perché così *non si grava inutilmente di adempimenti e costi* un ente a fronte di un apporto non particolarmente significativo e rilevante dal punto di vista dell'impegno e della trascurabilità della frequenza.

Sul tema il Ministero ha già avuto modo di esprimersi con la *Nota n. 6214 del 9 luglio 2020* con la quale si riteneva possibile far rientrare nel concetto di *attività di volontariato* non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di *attività di interesse generale*, ma anche l'*attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale*, in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente, a condizione che l'esercizio della carica sociale risponda ai requisiti ex *art. 17, co. 2 Cts*, tra i quali spicca in primis la *gratuità*, che si pone come condizione necessaria ma non sufficiente affinché l'attività svolta dalla persona relativamente alla titolarità della carica sociale sia qualificabile come volontaria.

Peraltro, nelle ODV i componenti degli organi sociali, con l'eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti professionali, non possono percepire alcun compenso per la loro attività, laddove presso altre tipologie di enti gli amministratori possono percepire un'indennità o compenso oppure prestare gratuitamente la propria opera.

Occorre tuttavia tenere conto di alcuni elementi:

a) qualunque attività il volontario svolga all'interno o all'esterno dell'ente, *non potrà ricavare alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto;*

b) *non possono coesistere nella stessa persona (con riferimento al medesimo ente) la posizione del volontario e quella del prestatore (di lavoro o d'opera) retribuito;*

c) in capo all'ente che si avvale di volontari sorge *l'obbligo assicurativo* (anche a fronte di prestazioni volontarie occasionali) che copra i rischi di infortunio e malattia del volontario e la responsabilità civile nei confronti dei terzi.

REMUNERAZIONE dei componenti dell'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Solo per le ODV vige, ai sensi dell'art. 34, co. 2 Cts, il più rigoroso principio della *gratuità delle cariche sociali* (eccezion fatta, in tal caso, per i titolari degli organi di controllo); per tutti gli ETS diversi dalle ODV, si deve ritenere *ammissibile* che l'Assemblea deliberi un *compenso per i componenti dell'Organo di amministrazione*, anche se non espressamente previsto dallo Statuto, purché dallo stesso non sia espressamente vietata la remunerazione della carica sociale.

Il compenso deliberato dovrà essere stabilito nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 8 Cts, a salvaguardia del principio di *divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.*

Membri SUPPLENTI dell'ORGANO DI CONTROLLO

La *nomina del componente supplente* nell'ambito dell'Organo di controllo dell'ETS, *non è espressamente contemplata* dall'art. 30 Cts.

Soccorre al riguardo l'art. 21 Cts il quale prevede che l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere le norme sull'ordinamento e il funzionamento dell'ente: è pertanto *rimessa all'autonomia degli enti* la determinazione in ordine all'eventuale previsione statutaria della nomina del supplente, che può risultare opportuna per garantire continuità all'organo in caso di morte, rinuncia o decadenza del componente titolare.

Pertanto, solo un'espressa previsione statutaria in tal senso legittima l'Assemblea alla nomina del supplente (o dei supplenti). In questo caso si ritiene applicabile, alla luce della previsione di cui all'art. 3, co. 2 Cts, l'art. 2401 c.c., sicché l'organo assembleare competente dovrà poi procedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per integrare l'Organo di controllo. Il componente nuovo nominato *scadrà* insieme con quelli in carica, alla scadenza quindi dell'intero Collegio.

MODIFICA

ALLEGATI TECNICI RUNTS

“
Decreto Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n.36 del
31/03/2026
”

Nel momento in cui il componente supplente dell'Organo di controllo ne diventa membro titolare, l'ente dovrà aggiornare sul Runts, ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. f) del D.M. 106/2020, le informazioni relative al nuovo componente effettivo dell'Organo di controllo.

Qualora, nell'adempimento di apposita previsione statutaria in tal senso, l'ente proceda all'individuazione dei componenti supplenti, questi ultimi dovranno essere *idonei a svolgere l'incarico*, vale a dire essere in possesso, fin dal momento della designazione, dei requisiti di legge previsti per i componenti titolari.

Profili di RESPONSABILITA' del DELEGATO

È *ammissibile* che la domanda di iscrizione, il deposito di atti o gli aggiornamenti delle informazioni al Runts siano effettuati da un *soggetto terzo delegato dal legale rappresentante* dell'ente.

La misura risponde all'esigenza di *semplificare* gli adempimenti amministrativi.

Tuttavia, in caso di ritardi o omissioni, la *responsabilità amministrativa* resta in capo agli amministratori dell'ente e non al delegato: quest'ultimo risponde eventualmente solo sul piano civilistico, nell'ambito del *rapporto di mandato*.

La Nota ministeriale *conferma* dunque un orientamento improntato a raggiungere un equilibrio tra autonomia organizzativa degli enti e tutela dei principi fondamentali del Terzo settore: trasparenza, democraticità e corretto funzionamento. In particolare:

- viene rafforzata la centralità del *diritto di informazione* degli associati;
- si evitano *appesantimenti burocratici* per attività marginali;
- si riconoscono *margini di flessibilità nella governance*, purché coerenti con i vincoli del Codice del terzo settore.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adeguato il contenuto degli allegati A e B e delle appendici 1 e 2 dell'allegato B al Decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 relativo al funzionamento del Runts (Registro unico nazionale del terzo settore).

Tale intervento consegue all'entrata in vigore del *Decreto 13 gennaio 2026, n. 2*, che ha introdotto *modifiche* alla procedura di iscrizione al Runts, alla procedura prevista per l'acquisto della personalità giuridica, nonché alla disciplina della cancellazione dal Runts.

La possibilità di *aggiornare o modificare* i citati allegati tecnici era prevista dall'art. 40 del richiamato D.M. 106/2020.

UTILIZZO DEL RENDICONTO

PER CASSA IN FORMA AGGREGATA (MOD.E)

Circolare Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n.6 del
17/04/2026


Con questa Circolare si forniscono chiarimenti in merito all'utilizzo da parte degli ETS (Enti del Terzo Settore), con ricavi annui non superiori a 60mila euro, del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (MOD.E) adottato con il recente Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia, del 18 febbraio 2026, commentato nel numero precedente di InformAnteas.

Sotto l'aspetto temporale, per gli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare, il modello "E" sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2026.

Per gli ETS il cui esercizio finanziario sia iniziato invece, ad esempio, il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all'esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.

Viene altresì specificato che gli enti dotati di personalità giuridica le cui entrate annue siano inferiori ai 60mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l'esercizio finanziario (come nel caso di esercizio, coincidente con l'anno solare, chiusosi il 31/12/2025), possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale sancita nel MOD. D , dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all'utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all'adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l'obbligo di dover redigere il c.d. bilancio completo (MOD. A+B+C) di cui all'13, co. 1 Cts.

informANTEAS



Scadenze

15/05/2026

Associazioni in regime contabile supersemplificato

Annotazione delle *operazioni* effettuate nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva mensili

Versamento Iva dovuta per il mese precedente.

18/05/2026

Associazioni sostituti d'imposta

Versamento delle *ritenute alla fonte* e rate di addizionali da conguaglio.

Associazioni contribuenti Iva trimestrali

Versamento Iva dovuta per il 1° trimestre 2026.

Associazioni committenti di co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi)

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni che svolgono attività sportive e di spettacolo

Versamento dei *contributi Inps* (ex Enpals) relativi al mese precedente.

Associazioni committenti di prestatori occasionali

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di 5.000 euro annui di compenso.

Associazioni datori di lavoro

Versamento dei *contributi previdenziali* relativi ai compensi pagati nel mese precedente.

Associazioni che svolgono attività di intrattenimento

Versamento dell'*imposta sugli intrattenimenti* relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Associazioni contribuenti Iva che versano saldo 2025 a rate a decorrere dal 16/03/2026

Versamento della *rata maggiorata dello 0,33%* per ogni mese di differimento.